



COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CS
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 180/AA, 181/AA, 182/AA, 183/AA, 184/AA, 185/AA e 186/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GENOVA e della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GENOVA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché in occasione della gara Ozzanese – San Benedetto Val di Sambro valevole per il girone G del campionato di 1^a Categoria, disputata in data 26.09.2021, nella tribuna dell'impianto sportivo presso il quale si disputava l'incontro, rivolgeva all'osservatore arbitrale Sig. Kevin Bravi, ivi presente, frasi minacciose, ingiuriose, ed offensive, costringendo l'osservatore in questione ad abbandonare il luogo per sottrarsi all'aggressione verbale; insultava l'arbitro dell'incontro, Sig. Klajdi Gjuzi, aggrappandosi alla rete di divisione del recinto di giuoco dalla tribuna;

POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Giuseppe GENOVA, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GENOVA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GENOVA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 0000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VIRTUS BATTIPAGLIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 84/AA dell'8 novembre 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VIRTUS BATTIPAGLIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 84/AA dell'8 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. PASQUALE FOGGIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 87/AA dell'8 novembre 2022;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. PASQUALE FOGGIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 87/AA dell'8 novembre 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 214 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe BIZZOCOLI, Emiliano ROSA, Roberto BALLOTARI e della società A.S.D. F.C. MARMIROLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BIZZOCOLI, all'epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, 21, comma 9 e 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 19, comma 1, lettera d) e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H, organizzato dal C.R. Lombardia della LND, acceduto all'area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021; per aver acceduto all'area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, svolto nel corso del primo tempo della gara il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo; nonché per aver tenuto, alla presenza dei tesserati delle due squadre, una condotta gravemente antisportiva nell'intervallo della gara ai danni del dirigente accompagnatore della Società FC P.S.G. Sig. Angelo Cirelli, colpendolo con un violento schiaffo al volto;

EMILIANO ROSA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H, organizzato dal C.R. Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giuseppe Bizzoccoli di accedere all'area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021, nonché di accedere all'area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, di svolgere, nel corso del primo tempo della gara, il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo;

ROBERTO BALLOTARI, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD FC Marmirolo, in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG - FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria, girone H,

organizzato dal C.R. Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giuseppe Bizzoccoli di accedere all'area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021, di accedere all'area adiacente al terreno di gioco e, posizionato dietro la recinzione a ridosso delle panchine, svolgere nel corso del primo tempo della gara il ruolo di allenatore, nonostante la squalifica di cui sopra, impartendo direttive ai calciatori della F.C. Marmirolo;

A.S.D. F.C. MARMIROLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BALLOTARI, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. MARMIROLO, e dai Sig.ri Emiliano ROSA e Giuseppe BIZZOCOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BALLOTARI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe BIZZOCOLI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Emiliano ROSA e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. MARMIROLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pfi 21/22 adottato nei confronti della società A.S.D. LA BRIGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. LA BRIGLIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata posta in essere la condotta da parte del Sig. Diaz Alvez Patrick Junior, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. La Briglia, per avere lo stesso, in data 30.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. La Briglia, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio TAITI, in qualità Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA BRIGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LA BRIGLIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco DI CECCA, Francesco GRASSO e della società A.S.D. GAETA avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DI CECCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Gaeta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, dello Statuto Federale, e dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente della società ASD Gaeta, omesso di provvedere al regolare tesseramento del dirigente sig. Francesco Grasso nella stagione sportiva 2021 - 2022, nonché per aver consentito allo stesso di svolgere attività rilevante per l'ordinamento federale in favore dell'A.S.D. Gaeta in assenza di tesseramento;

FRANCESCO GRASSO, all'epoca dei fatti dirigente di fatto della A.S.D. Gaeta e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società citata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, dello Statuto Federale e dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto attività di dirigente della società A.S.D. Gaeta nella stagione sportiva 2021/2022, e dunque attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della compagine appena citata, in assenza di tesseramento per la stessa;

A.S.D. GAETA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco DI CECCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. GAETA, e Francesco GRASSO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DI CECCA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco GRASSO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. GAETA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 113 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Sabrina FIORAVANTI, Claudio CARELLI e della società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

SABRINA FIORAVANTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Academy Ladispoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa in data 9.8.2021, fatto allontanare dal sig. Claudio Carelli, soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Academy Ladispoli e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il sig. Marco Paoloni dalla rosa della prima squadra della stessa U.S.D. Academy Ladispoli, dopo che l'appena citato calciatore aveva sottoscritto il modulo di tesseramento alla presenza del segretario della società appena citata, sig. Gianni Caratù, in data 6.8.2021 ed aveva partecipato alle sedute di allenamento della prima squadra dal 6.8.2021 al 9.8.2021; tutto ciò in assenza di qualsiasi motivazione tecnica e/o comunque connessa al ruolo ed all'utilizzo dell'atleta e per motivazioni connesse in via esclusiva al pregresso coinvolgimento del sig. Paoloni in procedimenti penali e disciplinari sportivi che avevano determinato notevole clamore mediatico, in relazione ai quali, tuttavia, l'appena citato atleta è stato assolto in ambito penale ed ha fruito della grazia concessa dal Presidente della F.I.G.C. in data antecedente al tesseramento ed all'inizio del rapporto con la società U.S.D. Academy Ladispoli; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Claudio Carelli, quantomeno nella stagione sportiva 2021 – 2022, di svolgere attività di dirigente nell'ambito e nell'interesse della U.S.D. Academy Ladispoli senza provvedere al tesseramento dello stesso;

CLAUDIO CARELLI, soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Academy Ladispoli e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso allontanato in data 9.8.2021, su indicazione della presidente della U.S.D. Academy Ladispoli, il sig. Marco Paoloni dalla rosa della prima squadra della stessa U.S.D. Academy Ladispoli, dopo che l'appena citato calciatore aveva sottoscritto il modulo di tesseramento alla presenza del segretario della società appena citata, sig. Gianni Caratù, in data 6.8.2021 ed aveva partecipato alle

sedute di allenamento della prima squadra dal 6.8.2021 al 9.8.2021; tutto ciò in assenza di qualsiasi motivazione tecnica e/o comunque connessa al ruolo ed all'utilizzo dell'atleta e per motivazioni connesse in via esclusiva al pregresso coinvolgimento del sig. Paoloni in procedimenti penali e disciplinari sportivi che avevano determinato notevole clamore mediatico, in relazione ai quali, tuttavia, l'appena citato atleta è stato assolto in ambito penale ed ha fruito della grazia concessa dal Presidente della F.I.G.C. in data antecedente al tesseramento ed all'inizio del rapporto con la società U.S.D. Academy Ladispoli; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F., per aver svolto attività di dirigente, quantomeno nella stagione sportiva 2021 – 2022, nell'ambito e nell'interesse della U.S.D. Academy Ladispoli in assenza di tesseramento;

U.S.D. ACADEMY LADISPOLI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sabrina FIORAVANTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI, e Claudio CARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabrina FIORAVANTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio CARELLI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina